

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 07/07/2026 n. 797

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI SPONDA DEL FOSSO DELLE PIANTONATE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL MANUFATTO ATTIGUO - SASSOFERRATO, FRAZIONE PIAN DELLE QUERCE - RICHIEDENTE: UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 10310 del 28/05/2026, pervenuta stessa data ed assunta al protocollo provinciale al n. 19167 del 29/05/2026, con la quale il Comune di SASSOFERRATO ha trasmesso, per conto dell'UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 19843 del 05/06/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SASSOFERRATO ed al soggetto richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta e la conclusione dello stesso prevista per il 27/07/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 21296 del 15/06/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“(...) che l'intervento ricade in zona vincolata sia ai sensi art.142 c.1 lett. c) – fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Fosso delle Piantonate, sia ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g) - territori coperti da foreste e da boschi, per la presenza di un bosco ceduo con formazioni miste a prevalenza di carpino nero e orniello, del D.Lgs. 42/2004. del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

I lavori proposti riguardano la realizzazione di opere finalizzate al consolidamento di un tratto di sponda fluviale del “Fosso delle Piantonate”, affluente di dx idrografica del T. Sanguerone del bacino idrografico del F. Esino, in una zona situata in Frazione Pian delle Querce a Nord-Ovest rispetto al centro abitato del Comune di Sassoferrato.

Tale intervento di difesa spondale e di mitigazione del rischio idrogeologico si rende necessario in quanto la sponda fluviale sita in dx idrografica del fosso delle Piantonate è sopposta, durante eventi di piena ciclici del medesimo corso d'acqua, ad una forte erosione laterale spondale.

Il tratto spondale interessato è collocato a cavallo di una zona di confluenza tra 2 rami del Fosso stesso, in dx idrografica del tratto parallelo al locale tratto stradale.

A seguito di eventi di piena ricorrenti e, in particolare, dell'evento alluvionale calamitoso del 15-16 settembre 2022, la sponda in dx idrografica è stata sottoposta a intense erosioni accelerate che ne hanno ancor più accelerato l'instabilità gravitativa della sponda. Attualmente il tratto spondale in oggetto, avente un'altezza di circa 1,60/2,00 m, per un tratto di circa 25 m, si trova con accentuate pendenze in stato di disequilibrio geomorfologico; condizione che conduce periodicamente alla formazione di modesti movimenti franosi di massa.

In caso di mancati interventi di mitigazione idrogeologica tali movimenti franosi superficiali andrebbero ad interessare il corpo stradale comunale con elevato rischio per persone e cose che dovessero percorrere in quel momento tale tratto viario, inoltre, un eventuale chiusura di tale tratto stradale comporterebbe significative problematiche per la circolazione

dei cittadini che abitano in tale località.

La zona risulta avere la tipica connotazione di area verde limitrofa al fiume, senza particolare rilievo paesaggistico.

Il progetto prevede, quindi, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto visivo e paesaggistico ambientale, con elevata durabilità e moderata manutenzione, finalizzati al recupero della piena stabilità delle scarpate con riprofilatura della sponda in funzione della massima funzionalità idraulica dell'alveo del fiume.

Gli interventi progettati consisteranno, in particolare, nella messa in posto di gabbionate rinverdate: sulla sponda in destra idrografica, al piede della scarpata (base della gabbionata $B=3,0$ m – altezza $H= 3,0$ m) per una lunghezza di circa 22,00 metri, protetta, nei lati terminali (larghezza di circa 3,0 m), per tutta l'altezza di sponda, da scogliere di massi ciclopici.

Le gabbionate in rete metallica verranno riempite con materiale lapideo proveniente da cave locali con pezzatura non superiore a 200 mm.

Le gabbionate in tutta la loro lunghezza saranno ricoperte da piante di tipo pendente di essenze autoctone, tipo talee o astoni di salice.

Le opere in progetto saranno realizzate in tratti in cui l'erosione spondale ha asportato gran parte della vegetazione esistente e del terreno.

Tale intervento comporterà per la riprofilatura del tratto fluviale finale d'intervento, l'abbattimento di:

- n.3 esemplari, in dx idrografica, radicati in alveo inciso che alterano il libero deflusso verso valle delle acque di piena generando locali erosioni spondali;*
- n.2 esemplari arbustivi, in sx idrografica, pericolanti presenti nel ciglio di scarpata subverticale in disequilibrio geomorfologico.*

*Come si evince dalla relazione agronomica allegata all'istanza, gli alberi oggetti di intervento rappresentano, tuttavia, un piccolo nucleo separato, dal corpo del bosco oggetto di tutela, dalla strada e che gli stessi radicano sull'alveo inciso del torrente (come riportato nella documentazione fotografica); inoltre, non sono specie caratteristiche del bosco stesso, in quanto riconducibili al genere *Salix* e *Juglans*.*

Il progetto prevede, comunque, la messa a dimora, a monte del ciglio spondale di sx idrografica, di n. 10 esemplari arborei autoctoni (es. Sanguinella - Cornus sanguinea - o Sambuco -Sambucus nigra) ad intervalli regolari, intervallati con n.10 esemplari arbustivi autoctoni (es. Sanguinella - Cornus sanguinea - o Sambuco -Sambucus nigra), a compensazione delle specie arboree abbattute e il rinverdimento delle opere di difesa spondale in progetto (gabbionate rinverdate) il tutto finalizzato a ripristinare la continuità naturalistica della fascia di vegetazione ripariale del tratto fluviale in oggetto e mitigare l'impatto visivo e paesaggistico degli interventi stessi.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B.40 "interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;" dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *lo stesso, di modesta estensione, si rende necessario in quanto gli intensi eventi meteorologici del mese di settembre 2022 hanno comportato una significativa attività di erosione spondale accelerando l'instabilità gravitativa della sponda con possibile rischio per la stabilità della vicina sede stradale comunale creando quindi motivo di rischio anche per la circolazione;*
- *l'intervento di difesa spondale progettato andrà a ricostituire il profilo della scarpata erosa/franata con tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale che, dopo breve tempo, risulteranno completamente mimetizzati, in un'area, talaltro, che potrà essere percepita interamente solo lungo fiume, e non da punti panoramici caratterizzati da ampia visuale;*
- *i lavori prevedono in ogni caso il ripristino e la riqualificazione ambientale mediante piantumazione di vegetazione di tipo arbustivo e arboreo, in grado di ripristinare la continuità naturalistica della fascia di vegetazione ripariale;*
- *in considerazione della tipologia, dei criteri e delle modalità con cui saranno eseguiti i lavori in progetto, gli interventi in progetto non produrranno, pertanto, una variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela, al contrario consentiranno il ripristino degli elementi connotanti il paesaggio e degli aspetti morfologici*

alterati dell'ambito fluviale e al recupero degli habitat e della naturalità dei luoghi.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO TRATTO DI SPONDA FOSSO DELLE PIANTONATE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO DEL MANUFATTO ATTIGUO" in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *utilizzare per il riempimento dei gabbioni pietrame locale o comunque materiale litologico analogo a quello presente nel contesto fluviale, evitando cromie estranee (es. pietra troppo chiara o scura);*
- *prevedere la messa a dimora, preferibilmente in corso di esecuzione dell'opera, di talee e/o astoni di salice o arbusti igrofilo sulle superfici superiori e interstiziali dei gabbioni (gabbionata rinverdita);*
- *la scogliera in massi ciclopici, presente nei tratti terminali, dovrà essere composta da elementi di forma irregolare, non lavorati, in pietra naturale del luogo o assimilabile per colore e tessitura;*
- *prevedere il ripristino delle superfici alterate dal cantiere e la riqualificazione dell'ambiente fluviale mediante la piantumazione di vegetazione di tipo arbustivo con specie autoctone a rapida ricrescita;*
- *rispettare un adeguato programma di manutenzione post-impianto fondamentale per consolidare i risultati dell'intervento ed assicurare lo sviluppo equilibrato della vegetazione."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 21296 del 15/06/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SASSOFERRATO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di

Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 15/06/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 05/07/2026, ovvero 20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017;

PRESO ATTO che il parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'Amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dall'UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI nel Comune di SASSOFERRATO - FRAZIONE PIAN DELLE QUERCE, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

- il “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*”, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell’art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all’Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all’Arch. Massimo Orciani, titolare dell’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “*Governo del Territorio*” del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l’autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di “CONSOLIDAMENTO TRATTO DI SPONDA FOSSO DELLE PIANTONATE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL MANUFATTO ATTIGUO”, nel Comune di SASSOFERRATO, FRAZIONE PIAN DELLE QUERCE, proposte come da istanza presentata dall’UNIONE MONTANA DELL’ESINO FRASASSI e trasmessa dal Comune di SASSOFERRATO con nota prot. n. 10310 del 28/05/2026, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. al n. 19167 del 29/05/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 21296 del 15/06/2026, trascritta in narrativa e che qui s’intende integralmente riportata.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SASSOFERRATO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente

autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.

- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SASSOFERRATO ed al soggetto richiedente.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 07/07/2026

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1468